



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n° 403 CSAT 27 del 12 aprile 2022

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE **COMUNICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2021/2022 troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito del Tribunale Federale Territoriale:

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito della Corte Sportiva di Appello Territoriale:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione. E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.). Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

APPELLI

Riunione del giorno 12 aprile 2022

E' presente il rappresentante AIA AB Sig. Giuseppe La Cara

Procedimento n. 92/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Giovanni Bertuglia

Componente Avv. Sandro Geraci

Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

U.S.D. CITTA' DI GIULIANA (PA) Avverso squalifica per quattro gare a carico dei calciatori sig.ri Geraci Leoluca e Scaturro Tommaso; avverso squalifica fino al 20.04.2022 del calciatore Guzzardi Antonio; avverso inibizione fino al 20.05.2022 del sig. Arcuri Francesco ed avverso l'ammenda di € 200,00.

Campionato 3^a Categoria Gara: Città di Trapani–Città di Giuliana del 20.03.2022.

C.U. n.45 del 24.03.2022 Delegazione Provinciale di Trapani.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, l'USD Città di Giuliana in persona del suo legale rappresentante pro tempore impugna le decisioni assunte dal GST come in epigrafe riportate e ne chiede in revoca o, in subordine, un rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che per quanto riguarda la squalifica a carico del Geraci Leoluca questi, una volta essere stato ammonito si sarebbe rivolto ad alcuni dirigenti seduti in tribuna, circostanza equivocata dal ddg il quale gli notificava la seconda ammonizione e quindi l'espulsione. Alle richieste di spiegazioni del Geraci, che nell'occorso ricopriva la funzione di capitano, l'arbitro non avrebbe dato alcun seguito invitandolo più volte a lasciare il terreno di gioco.

Per quanto riguarda la squalifica a carico del sig. Scaturro Tommaso, questa sarebbe frutto di un travisamento dei fatti da parte del ddg, ed infatti lo Scaturro si sarebbe avvicinato al calciatore avversario per porgergli la mano ed aiutarlo a rialzarsi.

Per quanto riguarda la squalifica a carico del sig. Guzzardi Antonio questi non era presente alla gara in quanto squalificato.

Il Dirigente Francesco Arcuri, così come i calciatori Scaturro e Geraci avrebbero assunto a fine gara una condotta: *“magari un po' scorretta nei confronti dell'arbitro, si sono limitati a proteste animate e verbali non offensive, senza proferire atti di aggressione o violenza”*.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente dichiara inammissibile il capo del gravame per quanto attiene la sanzione dell'ammenda per non avere la reclamante omesso qualsiasi motivazione sul punto.

Nel merito letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S. fa piena prova in ordine ai fatti ed ai comportamenti posti in essere da tesserati nel corso della gara rileva quanto segue: a) al 31' del 2' t. è stato espulso il n.5 Geraci Luca per doppia ammonizione per proteste. Lo stesso dopo la notifica del provvedimento disciplinare si rifiutava di uscire dal terreno di gioco; b) al 32' del 2' t. è stato espulso il sig. Scaturro Tommaso perché dopo avere commesso un fallo in danno di un avversario si avvicinava allo stesso dandogli un violentissimo schiaffo al viso provocandogli dolore; c) al 41' del 2' t. è espulso il sig. Arcuri Francesco perché sebbene ammonito continuava a protestare nei confronti del ddg assumendo anche un comportamento oltraggioso e minaccioso; d) Al termine della gara il ddg veniva attorniato da diverse persone riconducibili al Città di Giuliana tra cui venivano riconosciuti (avendo l'arbitro precedentemente diretto più volte gare del Città di Giuliana) il sig. Francesco Arcuri, già espulso, Cerasa Roberto, Scaturro Tommaso, Geraci Leoluca e Guzzardi Antonio i quali a vario titolo assumevano un comportamento oltraggioso e gravemente minaccioso impedendogli per circa 10' di raggiungere gli spogliatoi; e) una volta che il ddg è entrato nello spogliatoio il sig. Guzzardi Antonio bussava ripetutamente alla sua porta e subito dopo, senza alcuna autorizzazione vi faceva ingresso; f) sempre mentre l'arbitro era nel suo spogliatoio vi faceva ingresso il sig. Geraci Leoluca ed assumeva ancora una volta, nei suoi confronti un comportamento oltraggioso e minaccioso.

In ragione di quanto sopra il reclamo non può trovare accoglimento risultando le sanzioni irrogate dal giudice di prime cure congrue e non suscettibili della benché minima riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, pari a € 130,00, non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 93/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Avv. Giovanni Bertuglia
Componente Avv. Sandro Geraci
Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

A.S.D. LICATA CALCIO (AG) Avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Distefano Mattia Michele.

Campionato Under 19 Provinciale Gara: Raffadali 2018–Licata Calcio del 23.03.2022.

C.U. n.74 della Delegazione Provinciale di Siracusa.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l'A.S.D. Licata Calcio, in persona del suo Presidente pro tempore assistito dal proprio legale di fiducia impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede la riforma in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che quanto posto a carico del calciatore Distefano deve essere letto come una azione difensiva e che comunque si sarebbe trattato di un gesto di scherno senza alcuna connotazione violenta e che il tutto rientrerebbe in una condotta antisportiva e non già in una condotta violenta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto redatto dall'arbitro che ai sensi del comma 1 dell'art.61 C.G.S. fa piena prova dei fatti e dei comportamenti posti in essere da tesserati nel corso della gara rileva che:" al 90' del 2° t. è stato espulso il calciatore Distefano Mattia per avere dato un pugno in faccia all'avversario n.11 (poi anch'esso espulso per avere reagito) e per averlo successivamente spintonato"

Ciò posto quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara in quanto correttamente il giudice di prima cure l'ha inquadrata in una condotta violenta.

Purtuttavia rilevato che l'azione sebbene violenta non ha causato alcuna conseguenza fisica al calciatore avversario (nulla rilevandosi in contrario dal referto) e che il tutto è avvenuto in unico ed isolato contestato si ritiene di dovere rideterminare la sanzione nel minimo editale di cui all'art. 38 C.G.S..

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore Distefano Mattia Michele e per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 95/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Giovanni Bertuglia – relatore
Componente Avv. Sandro Geraci
Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

A.S.D. CITTA' DI AVOLA (SR) Avverso la squalifica del calciatore signor Costa Paolo (4 gare).

Campionato promozione, Girone D: A.S.D. gara A.S.D. Citta' di Avola–F.C. Priolo del 27.03.2022.

C.U. n. 372 del 29.03.2022.

La società A.S.D. Città' di Avola, in persona del suo presidente pro tempore, impugna la sanzione inflitta dal GST al proprio tesserato così come riportata in epigrafe e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi che si è trattato di uno scontro di gioco, pur ammettendo di avere allargato le braccia, toccando leggermente il giocatore avversario.

Il sig. Costa Paolo a seguito dell'intervento sul giocatore avversario, su segnalazione dell'assistente di gara, ha subito l'espulsione diretta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che la condotta del giocatore non può ricondursi alla fattispecie della condotta particolarmente violenta, risultando che il Sig. Costa Paolo ha sì colpito con un pugno alla bocca l'avversario, ma con lieve forza, e infatti non ha causato alcuna ferita né perdita di sangue, come sarebbe accaduto se il colpo fosse stato sferrato con grave violenza.

Pertanto, codesta Corte ritiene di dover ridurre la sanzione inflitta a sole tre giornate di squalifica.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, accogliendo parzialmente il reclamo, riduce la sanzione della squalifica al giocatore Costa Paolo a tre giornate e, per l'effetto, dispone di non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

Il relatore

Avv. Giovanni Bertuglia

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 96/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Giovanni Bertuglia

Componente Avv. Sandro Geraci

Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

A.S.D. FUTSAL FERLA (SR) Avverso la penalizzazione di punti 3 in classifica ed avverso l'ammenda di € 300,00.

Campionato C5 Serie C2 Girone "D" Gara: Futsal Ferla–Città di Canicattì del 19/03/2022.

C.U. n. 372 del 29.03.2022.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio nei termini l'A.S.D. Futsal Ferla, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna le decisioni assunte dal GST come in epigrafe riportate e ne chiede la revoca o, in subordine una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi che al termine del primo tempo si sarebbe verificato un assembramento causato dal comportamento provocatorio del portiere del Città di Canicattì così come appare molto strano che due calciatori della predetta società si sarebbero recati ben oltre un'ora dopo il termine della gara alla Guardia Medica di Ferla per farsi refertare.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara ed il relativo supplemento che a mente dell'art. 61 del C.G.S. fanno piena prova circa i fatti ed i comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso della gara nonché del comportamento del pubblico si rileva che: *“ Al termine del primo tempo mentre le squadre tornavano negli spogliatoi il pubblico della società di casa aggrediva in massa la società ospite Città di Canicattì con diversi strattoni e spintoni. Dopo l'intervento della forza pubblica (polizia municipale) le squadre tornavano negli spogliatoi. Successivamente ho chiesto alla forza pubblica di fare sgomberare tutta la zona dal pubblico ripristinando le condizioni per potere riprendere la gara. Al termine dell'intervallo la Società Città di Canicattì non rientrava in campo volontariamente quindi ho sospeso la gara...il dirigente della soc. Città di Canicattì sig. Callari Ignazio mi segnalava che portava in guardi medica...i sig.ri Casella Alessandro n.1 e Sferrazza Pietro n.6”.*

Da quanto sopra la tesi difensiva non trova riscontro con la conseguenza che il reclamo per quanto riguarda la sanzione dell'ammenda non solo non può trovare accoglimento ma la sanzione deve essere aggravata atteso che quella, così come irrogata dal giudice di prime cure, è inferiore al minimo editto previsto dal comma 4 dell'art. 26 C.G.S. non ricorrendo, nel caso in esame, alcuna delle circostanze attenuanti di cui all'art. 29 C.G.S.

Di contro il gravame deve trovare accoglimento per quanto riguarda la sanzione dei punti tre di penalizzazione irrogati in applicazione del comma 2 dell'art. 10 del C.G.S.

Infatti a parere di questa Corte la norma richiamata dal GST ai fini della irrogazione della sanzione, nel caso in esame non trova applicazione.

E' pacifico nella giurisprudenza sportiva che va sempre privilegiato il risultato conseguito in campo quale espressione del valore atletico delle squadre; conseguentemente la norma dettata dal comma 2

dell'art. 10 C.G.S. deve essere interpretata in coerenza a tale principio e presuppone che la gara abbia avuto comunque regolare svolgimento.

Nel caso in esame la gara non ha avuto regolare svolgimento per una precisa scelta della Società ospite che si è rifiutata, immotivatamente, di disputare la seconda frazione di gioco facendo così venire meno il presupposto per l'applicazione della suddetta norma.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame revoca la sanzione di punti tre di penalizzazione inflitti alla soc. Futsal Ferla.

Rigetta il capo del gravame relativo alla sanzione della ammenda e in riforma della decisione assunta dal GST ridetermina la sanzione dell'ammenda in € 500,00.

Per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 97/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Giovanni Bertuglia

Componente Avv. Sandro Geraci

Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

A.S.D. MISTERBIANCO CALCIO (CT) Avverso squalifica fino al 31.10.2022 a carico dell'allenatore sig. Coriolano Gennaro Daniele.

Campionato Under 15 Regionale Girone "E" Gara: Katane Soccer–Misterbianco Calcio del 26.03.2022. C.U. n. 371/sgs 127 del 29.03.2022.

L'A.S.D. Misterbianco Calcio, in persona del suo Presidente pro tempore, con tempestivo reclamo inviato a mezzo pec impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede, in via principale, la revoca e/o in subordine una rideterminazione in termini più sul presupposto che quanto descritto dal ddg nel suo referto non sarebbe mai avvenuto sul presupposto che il tecnico in questione era stato ammonito nel corso della gara e che tale sanzione non avrebbe avuto alcuna conseguenza per quest'ultimo.

L'unico contrasto, secondo la reclamante, che sarebbe avvenuto tra il tecnico e l'arbitro è stato nel momento in cui avrebbe lamentato la mancata assunzione di un provvedimento disciplinare a carico dei tesserati della consorella rea di avere effettuato, nel corso dell'intervallo, una sostituzione senza darne avviso al direttore di gara e per la qualcosa era stato ammonito.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 fa piena prova dei fatti e dei comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara rileva che al termine della gara sarebbe entrato nello spogliatoio dell'arbitro e lo invitava a indicare quale ammonito non lui ma bensì altro dirigente segnato in distinta rafforzando tale sua richiesta che avrebbe segnalato un suo presunto errore all'AIA.

Alla luce di quanto sopra quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara pur tuttavia si ritiene di dovere rideterminare la sanzione irrogata in termini più equi come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina a tutto il 30.06.2022 la squalifica a carico dell'allenatore sig. Coriolano Gennaro Daniele e per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 98/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Giovanni Bertuglia

Componente Avv. Sandro Geraci – relatore

Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

A.S.D. CITTÀ DI Belpasso (CT) Avverso squalifica per otto giornate di gara al calciatore sig. Censabella Arturo.

Campionato 1^a Cat., Gir. G: Gara A.S.D. Vizzini Calcio-A.S.D. Città di Belpasso del 27/03/2022.
C.U. n. 372 del 29/03/2022.

Con tempestivo invio di preannuncio di reclamo del 29/03/2022 e successivo invio, nei termini, dei motivi, l'A.S.D. Città di Belpasso, in persona del suo Presidente, impugnava la sanzione indicata in epigrafe, chiedendone la rideterminazione in termini più equi per i motivi ivi indicati.

La reclamante, a sostegno del reclamo, fornisce una ricostruzione dei fatti occorsi secondo cui, in buona sostanza, il calciatore non avrebbe colpito intenzionalmente il direttore di gara, ma in seguito alla concitazione dei momenti di gioco, «...inciampando e franando sul direttore di gara e successivamente a terra...».

Premesso quanto sopra, dalla lettura del referto arbitrale si evince che al 4' di recupero del secondo tempo supplementare il calciatore Censabella Arturo «a gioco fermo, mi rincorreva mentre ero girato e mi colpiva alle spalle col gomito travolgendomi e spostandomi di circa mezzo metro facendomi perdere stabilità, aggravando il tutto simulando cadendo per terra e coprendosi il volto con le mani...».

Ebbene, com'è noto, i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; alla luce di quanto asserito a sua difesa dalla Società appellante e dalla ricostruzione desumibile dal referto, appare indubbio che la condotta sanzionata sia ascrivibile al calciatore n. 10 della reclamante, sig. Censabella.

Precisato quanto sopra, tuttavia, in ragione della stessa rappresentazione del fatto fornita dal direttore di gara che riferisce di essere stato colpito alle spalle "mentre era girato" e, quindi, in via presuntiva senza una visione diretta e immediata del gesto violento, nonché, di contro, correttamente valutata la plateale simulazione del calciatore che appare pacifica anche dalla lettura della tesi della reclamante, sussistono ragionevoli motivi per ridurre la squalifica da otto giornate di gara nella più congrua sanzione della squalifica a cinque giornate di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale riforma della decisione del Giudice di primo grado ridetermina la squalifica del sig. Censabella Arturo in cinque giornate. Per l'effetto, senza addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

Il relatore
Avv. Sandro Geraci

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 99/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Giovanni Bertuglia – relatore

Componente Avv. Sandro Geraci

Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

A.C.D. ALCARA (Barcellona) Avverso la squalifica dei calciatori signori Saccone Lorenzo (3 gare), Amata Salvatore (2 gare).

Campionato Terza Categoria Barcellona Girone A: gara A.C.D. Alcara-S.D. Caronia calcio del 27.03.2022.

C.U. n. 89 Del. Barcellona del 30.03.2022.

La Società Sportiva A.C.D. Alcara, in persona del suo presidente pro tempore, impugna la sanzione inflitta dal GST ai propri tesserati così come riportata in epigrafe e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che nessun atto violento fosse stato compiuto dal Sig. Saccone Lorenzo nei confronti del giocatore avversario, ma che si trattasse di un'animata discussione, mentre il Sig. Amata Salvatore sarebbe estraneo ai fatti, come da dichiarazione effettuata dal dirigente della squadra avversaria.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente dichiara inammissibile il capo del gravame

relativo alla squalifica del calciatore sig. Amata Salvatore perché inimpugnabile ai sensi dell'art.137 comma 3 lett. A) del C.G.S.

Nel merito letto il referto di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 C.G.S. fa piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 21 del secondo tempo è stato espulso il calciatore Saccone Lorenzo perché colpiva volontariamente con un pugno un avversario.

Pertanto, la condotta del giocatore Saccone Lorenzo può ricondursi ad una condotta certamente violenta, sicché non può accogliersi il reclamo essendo la sanzione congrua essendo stata rideterminata nel minimo edittale dell'art. 38 del C.G.S. non ricorrendo alcuna delle ipotesi attenuanti.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l'effetto dispone l'addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva, pari a € 130,00, non versato.

Il relatore
Avv. Giovanni Bertuglia

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 100/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta
Componente Avv. Giovanni Bertuglia
Componente Avv. Sandro Geraci – relatore
Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

A.S.D. SPORT CLUB PALAZZOLO (SR) Avverso squalifica per tre giornate di gara al calciatore sig. Di Pietro Lorenzo.

Campionato Eccellenza, Gir. B, Gara A.S.D. Real Siracusa Belvedere-A.S.D. Sport Club Palazzolo del 27/03/2022.

C.U. n. 372 del 29/03/2022.

Con regolare appello del 30/03/2022, l'A.S.D. Sport Club Palazzolo, in persona del suo Presidente, impugnava la sanzione indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione per i motivi ivi indicati.

La reclamante sostiene, nel proprio gravame, l'assenza di volontarietà nel fallo compiuto, che ha portato all'espulsione del proprio calciatore, trattandosi semplicemente del tentativo di coprire la palla allargando le braccia e non di una vera e propria gomitata.

Premesso quanto sopra, dalla lettura del referto arbitrale si evince che *«il Signor Di Pietro, in una contesa del pallone, colpisce con una gomitata al volto un avversario»*.

Ebbene, com'è noto, i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. In tal senso, da referto arbitrale si evince che la condotta attribuita al calciatore sanzionato è stata "classificata" come "grave fallo di gioco" che, invero, appare correttamente sanzionato con l'espulsione diretta così come indicato dal "Regolamento del Giuoco del Calcio". Pur tuttavia, in considerazione della specificità dell'evento occorso durante una contesa del pallone, considerato che il tutto è avvenuto in un contrasto di gioco e che rimane dubbia la volontarietà o meno del gesto sanzionato, il fatto contestato può essere inquadrato nell'ambito della condotta gravemente antisportiva ai sensi dell'art. 39 C.G.S., idonea a giustificare una diminuzione della sanzione a due sole gare di squalifica.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale riforma della decisione del Giudice di primo grado, ridetermina la squalifica del sig. Di Pietro Lorenzo in due giornate. Per l'effetto senza addebito del contributo di accesso alla giustizia sportiva, non versato.

Il relatore
Avv. Sandro Geraci

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 101/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Avv. Giovanni Bertuglia
Componente Avv. Sandro Geraci

Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

A.P.D. LEONFORTESE (EN) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore Meta Elton.
Coppa Italia Promozione Gara: Leonfortese–Casteldaccia del 30.03.2022.
C.U. n. 381 del 01.04.2022.

Con rituale preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi la reclamante, in persona del suo Presidente pro tempore impugna la decisione assunta dal GST e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi che quanto posto in essere dal proprio tesserato non è stata certamente una condotta violenta e solo la teatralità del calciatore avversario ne ha determinato l'espulsione.

In ogni caso la reclamante ritiene che la sanzione debba essere attenuata ricorrendo nella fattispecie l'attenuante di cui alla lett. a) del comma 1 dell'art.13 C.G.S. e a tal proposito richiama alcune decisioni assunte dalla C.S.A.N.

Preliminarmente si osserva che il preannuncio di reclamo non risulta firmato né con segno grafico né con firma digitale con conseguente inammissibilità del reclamo stesso.

Sul punto occorre osservare che la pec, secondo la costante giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione garantisce che durante la trasmissione di un messaggio gli allegati non vengano alterati, ma non certifica (giuridicamente) quello che la busta elettronica contiene, ossia il contenuto dei file. Nel caso in cui, prosegue la Cassazione, si voglia inviare, insieme al testo dell'e-mail un file, conferendo allo stesso il valore di originale, sarà necessario firmarlo...

Solo per completezza del decum si osserva che in ogni caso l'appello sarebbe infondato in quanto la condotta del sig. Meta Elton va inquadrata senza dubbio alcuno in una condotta violenta né allo stesso potrebbe trovare applicazione la invocata attenuante non ricorrendone i presupposti né risulta attinente al caso in esame la richiamata giurisprudenza anzi ad una attenta lettura la decisione n.030/CSA/2021-2022 dice cosa esattamente contraria a quella sostenuta dalla reclamante.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva, pari a € 130,00, non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 110/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Giovanni Bertuglia

Componente Avv. Sandro Geraci

Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

S.C.S.D. ENNA CALCIO (EN) Avverso la squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Diara Francesco.

Campionato Eccellenza Girone "A" Gara Enna Calcio-Don Carlo Misilmeri del 08.04.2022.

C.U. n. 395 del 08.04.2022

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l'Enna Calcio, in persona del suo presidente pro tempore impugna la decisione assunta dal GST e ne chiede la riforma sostenendo in buona sintesi che il ddg avrebbe frainteso e che attribuisce ai diversi calciatori e che al contrario si trattava di imprecazioni rivolte ai propri compagni di squadra.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti i referti redatti dagli ufficiali di gara rileva che il sig. Diara è stato espulso al 43' del 2' t. per somma di ammonizione. Dopo essere stato espulso assumeva un comportamento offensivo nei confronti di uno degli assistenti.

Da quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali e la sanzione come irrogata dal giudice di prime cure risulta congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione (1 giornata di squalifica automatica per l'espulsione + 2 gare per comportamento irrispettoso nei confronti dell'ufficiale di gara).

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva pari ad € 130,00 non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 111/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Avv. Giovanni Bertuglia
Componente Avv. Sandro Geraci
Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

S.C.S.D. ENNA CALCIO (EN) Avverso la squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Milizia Simone.

Campionato Eccellenza Girone "A" Gara Enna Calcio-Don Carlo Misilmeri del 08.04.2022.

C.U. n. 395 del 08.04.2022

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l'Enna Calcio, in persona del suo presidente pro tempore impugna la decisione assunta dal GST e ne chiede la riforma sostenendo in buona sintesi che il ddg avrebbe frainteso e che attribuisce ai diversi calciatori e che al contrario si trattava di imprecazioni rivolte ai propri compagni di squadra.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti i referti redatti dagli ufficiali di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del C.G.S. fa piena prova circa i fatti e i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una di una gara rileva che il sig. Milizia Simone al 52' del 2' t. è stato espulso perché dopo che il Don Carlo Misilmeri aveva segnato una rete il predetto calciatore correva verso il direttore di gara e una volta raggiunto lo gli poggiava le mani sul petto spingendolo e nel contempo profferiva parole dall'evidente tenore offensivo ed ingiurioso.

Lo stesso calciatore si rivolgeva in maniera offensiva e minacciosa nei confronti di uno degli assistenti. Da quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali pur tuttavia si ritiene che la sanzione come irrogata dal giudice debba essere rideterminata in termini più equi come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del calciatore Milizia Simone e per l'effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 112/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Avv. Giovanni Bertuglia
Componente Avv. Sandro Geraci
Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

S.C.S.D. ENNA CALCIO (EN) Avverso la squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Tosto Salvatore.

Campionato Eccellenza Girone "A" Gara Enna Calcio-Don Carlo Misilmeri del 08.04.2022.

C.U. n. 395 del 08.04.2022

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l'Enna Calcio, in persona del suo presidente pro tempore impugna la decisione assunta dal GST e ne chiede la riforma sostenendo in buona sintesi che il ddg avrebbe frainteso e che attribuisce ai diversi calciatori e che al contrario si trattava di imprecazioni rivolte ai propri compagni di squadra.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti i referti redatti dagli ufficiali di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del C.G.S. fa piena prova circa i fatti e i comportamenti posti in essere da tesserati nel

corso di una di una gara rileva che il sig. Tosto Salvatore al termine dell'incontro correva verso il direttore di gara con fare minaccioso assumendo un comportamento irrispettoso e minaccioso
Da quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali e la sanzione come irrogata dal giudice di prime cure risulta congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva pari ad € 130,00 non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 113/A
Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore
Componente Avv. Giovanni Bertuglia
Componente Avv. Sandro Geraci
Componente segretario Dott. Gianfranco Vallelunga

S.C.S.D. ENNA CALCIO (EN) Avverso la squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. De Luca Agostino.

Campionato Eccellenza Girone "A" Gara Enna Calcio-Don Carlo Misilmeri del 08.04.2022.

C.U. n. 395 del 08.04.2022

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l'Enna Calcio, in persona del suo presidente pro tempore impugna la decisione assunta dal GST e ne chiede la riforma sostenendo in buona sintesi che il ddg avrebbe frainteso e che attribuisce ai diversi calciatori e che al contrario si trattava di imprecazioni rivolte ai propri compagni di squadra.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti i referti redatti dagli ufficiali di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del C.G.S. fa piena prova circa i fatti e i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una di una gara rileva che il sig. De Luca Agostino al termine dell'incontro correva verso il direttore di gara assumendo un comportamento irrispettoso e minaccioso

Da quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali e la sanzione come irrogata dal giudice di prime cure risulta congrua e non suscettibile della benchè minima riduzione

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva pari ad € 130,00 non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 12 aprile 2022

IL SEGRETARIO
Wanda Costantino

IL PRESIDENTE
Dott. Sandro MORGANA